



Bruxelles, 17.6.2022
COM(2022) 308 final

2022/0200 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea
e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 16 giugno 2022 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada.

Lo scopo della presente proposta è approvare la conclusione dell'accordo a nome dell'Unione europea.

A seguito della guerra di aggressione perpetrata dalla Russia contro l'Ucraina, il trasporto di merci è diventato molto difficile in Ucraina. Importanti rotte per il trasporto di merci attraverso il Mar Nero sono bloccate o sono state distrutte dalle forze militari russe e lo spazio aereo ucraino è chiuso al traffico civile. La rete ferroviaria è attualmente destinata in via prioritaria al trasporto di passeggeri e rifugiati e rimane molto vulnerabile ai bombardamenti russi.

Il trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e l'Ucraina è attualmente disciplinato da due meccanismi principali, vale a dire gli accordi bilaterali in materia di trasporti tra gli Stati membri dell'UE e l'Ucraina e le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale CEMT nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Entrambi i meccanismi impongono contingenti ai trasportatori di entrambe le parti per quanto riguarda il transito e il commercio bilaterale.

Il trasporto su strada è considerato una delle principali alternative per consentire all'Ucraina di esportare i suoi prodotti, compresi i cereali. Ciò sosterrrebbe l'economia ucraina, ma sarebbe anche fondamentale per altre economie, in quanto l'esportazione di prodotti ucraini quali cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci sta diventando sempre più necessaria alla luce delle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nel mondo. Allo stesso tempo è molto probabile che un aumento del numero di operazioni di trasporto su strada rispetto alla situazione normale comporti il superamento dei contingenti fissati negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l'Ucraina e imposti dal CEMT nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti.

Il presente accordo sul trasporto su strada tra l'Unione europea e l'Ucraina sostituirebbe pertanto gli accordi bilaterali in materia di trasporti vigenti tra gli Stati membri e la Ucraina e faciliterebbe l'uso da parte degli operatori di trasporti su strada alternativi, poiché le operazioni bilaterali e il transito tra le due parti sarebbero liberalizzati.

Inoltre, in seguito all'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, molti conducenti ucraini non hanno più la possibilità di seguire le procedure amministrative relative ai documenti del conducente, come le domande di permesso di guida internazionale o il rilascio di nuovi documenti in caso di smarrimento o furto. Il presente accordo consentirà alle due parti di affrontare tali questioni in circostanze eccezionali. È quindi importante prevedere misure che esentino i conducenti dall'obbligo di presentare un permesso di guida internazionale, riconoscano le decisioni adottate dall'Ucraina di prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente e agevolino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle due parti al fine di combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente.

È pertanto opportuno concludere un accordo che liberalizzi il trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e l'Ucraina per quanto riguarda le operazioni bilaterali e il transito e che contenga clausole specifiche relative alle patenti di guida. La durata del presente accordo dovrebbe essere limitata nel tempo ma con possibilità di rinnovo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo è stato previsto anche nel piano d'azione per l'istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina¹, che mira ad agevolare le esportazioni agricole e gli scambi bilaterali dell'Ucraina con l'UE. Tale piano d'azione esprime l'impegno dell'Unione europea a sostenere l'economia e la ripresa economica dell'Ucraina, a contribuire a stabilizzare i mercati alimentari mondiali e a migliorare la sicurezza alimentare mondiale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il presente accordo è coerente con l'attuale politica dell'UE in materia di relazioni esterne con l'Ucraina. Il governo dell'Ucraina ha chiesto un tale accordo in via emergenziale.

La conclusione di un accordo sul trasporto di merci su strada con l'Ucraina sarebbe inoltre in linea con l'accordo di associazione firmato il 27 giugno 2014 tra l'Unione e l'Ucraina, il quale, all'articolo 136, prevede possibili futuri accordi speciali relativi al trasporto stradale al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

L'accordo costituisce lo strumento più efficiente per rafforzare le relazioni in materia di trasporti su strada tra l'UE e l'Ucraina, poiché elimina le attuali limitazioni imposte dai sistemi di contingenti e autorizzazioni.

Il presente accordo non comporterà alcun onere amministrativo o finanziario supplementare rispetto alla situazione attuale né per le autorità degli Stati membri né per le imprese. Al contrario, dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi sia per le imprese che per gli Stati membri. Inoltre eliminerà la necessità di autorizzazioni per i trasportatori dell'UE per le categorie di diritti di trasporto indicate (diritti di transito e bilaterali), con una conseguente riduzione degli oneri per il settore dei trasporti dell'UE e per l'Ucraina per quanto riguarda le formalità amministrative connesse al rilascio e alla stampa di tali autorizzazioni.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

¹ COM(2022) 217 final.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Agli articoli 6 e 7, l'accordo prevede un meccanismo di riesame al fine di valutare la necessità e la durata del suo rinnovo. A tal fine l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2, prevedono che il comitato misto sia convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 approva l'accordo a nome dell'Unione europea.

L'articolo 2 prevede che la Commissione proceda alla notifica necessaria per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

L'articolo 3 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione XXXX/XX del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è stato firmato il XX, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) In considerazione delle gravi perturbazioni del settore dei trasporti in Ucraina causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia, è necessario trovare rotte alternative su strada per consentire all'Ucraina di esportare le sue scorte di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci pertinenti.
- (3) Dato che le autorizzazioni CEMT degli Stati membri e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l'Ucraina non offrono ai trasportatori di merci su strada ucraini la flessibilità necessaria per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l'UE e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada per le operazioni bilaterali e il transito.
- (4) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha compromesso la possibilità per molti conducenti ucraini di seguire le procedure amministrative relative ai documenti del conducente, come le domande di permesso di guida internazionale o il rilascio di nuovi documenti in caso di smarrimento o furto. È quindi importante affrontare tali circostanze eccezionali prevedendo misure specifiche che esentino i conducenti dall'obbligo di presentare un permesso di guida internazionale, riconoscano le decisioni adottate dall'Ucraina di prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente e agevolino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle due parti al fine di combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente.
- (5) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione europea, alla notifica prevista all'articolo 13 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*